




# TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

## XVI SEZIONE CIVILE



Alla Camera di Commercio di Roma  
V.le Oceano Indiano n. 189  
00144 ROMA

Si invia in allegato, nota dei giudici del Registro  
Imprese di Roma.

LESEGRETORE  
12/12/2019

Prot. Sez. 42/18

## I GIUDICI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

Visto l'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. che ha istituito il Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 c.c.;

Richiamato, in particolare, il comma 2 del predetto art. 2188 che stabilisce che il Registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale;

Richiamato, altresì, il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 recante *"Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile"*, ed, in particolare, l'art. 4 rubricato *"Giudice del Registro"*;

Visto, per le specifiche finalità del presente atto, il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 recante *"Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese"* il quale prevede, sia per le società di persone che per le imprese individuali, la spedizione della comunicazione di avvio del procedimento mediante raccomandata A/R;

Tenuto conto che, nelle more dell'emanazione del predetto Regolamento, per tutte le imprese iscritte nel Registro, siano esse esercitate in forma collettiva che individuale, è intervenuto l'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata valido e attivo (*cf.* artt. 16, commi 6 e 6 bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con L. n. 2/2009 e 5, comma 2 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con L. n. 221/2012) e che la novella rende opportuna una revisione della modalità di avvio del procedimento;

Rilevato, sulla base delle evidenze fornite dall'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma, che la maggior parte delle posizioni che presentano le condizioni indicate nel Regolamento non hanno adempiuto al predetto obbligo ovvero, in caso di adempimento, l'indirizzo PEC originariamente iscritto ha perso - nel tempo - i requisiti di legge;

Dato atto che, al riguardo, può soccorrere l'art. 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che stabilisce che *"Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima"* e che, pertanto, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa, la P.A. procedente può adeguatamente individuare forme di

pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A/R, tali da garantire comunque un'ampia conoscibilità dell'iter procedimentale avviato;

Visto altresì, l'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69 il quale dispone che “ (...) *gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*”;

Richiamato proficuamente, sebbene riferito a fattispecie diversa, il procedimento di cancellazione d'ufficio delle PEC non valide ai sensi della Circolare INI-PEC di cui alla Direttiva Mi.S.E. – Mingiust del 27 aprile 2015 registrata alla Corte dei Conti il 13 luglio 2015, ed attivato con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese di Roma prot. 48363/2016, in cui si dà atto della possibilità di sostituire l'invio della raccomandata A/R con l'alternativa modalità di pubblicazione all'Albo *on line* della Camera di Commercio di Roma;

Preso atto, altresì, del contenuto della Disposizione del Conservatore del Registro delle Imprese di Roma prot. 82516/2019 del 3 luglio 2019 con la quale viene modificata la modalità di notifica dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio di cui all'art. 2490 c.c. per le società di capitali in liquidazione che non depositano i bilanci per tre anni consecutivi;

Rammentato che la finalità del Registro delle Imprese è quella di garantire la correttezza dei dati iscritti quanto più rispondenti alla realtà economica del territorio;

Condivisa, dunque, l'esigenza manifestata dal Conservatore del Registro delle Imprese di Roma di effettuare una revisione del predetto Registro al fine di eliminare le imprese individuali e le società di persone rientranti nelle condizioni previste dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 247/2004;

Considerata l'elevata numerosità delle imprese procedibili, coniugata con l'esigenza di contenimento dei costi e di semplificazione amministrativa, in una con l'elevata possibilità che, stante la “vetustà” di talune posizioni iscritte nel Registro e l'assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata valido e attivo, la comunicazione “tradizionale” non sortirebbe gli effetti di legge;

Ritenuto, dunque, di dover esplicitare, in questo ambito, puntuali indicazioni relative al procedimento di cancellazione delle imprese iscritte nel Registro che presentano gli indici sintomatici di inattività previsti dal suddetto Regolamento con l'evidente finalità di tracciare un percorso che tenda a “definire” il perimetro dei procedimenti di cui agli artt. 2 e 3 del più volte citato D.P.R. n. 247/2004;

EMANA  
IL SEGUENTE  
ATTO D'INDIRIZZO  
AL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Questo Giudice del Registro invita l'Ufficio del Registro delle Imprese a procedere alla notifica della comunicazione di avvio del procedimento prevista dal D.P.R. n. 247/2004 mediante affissione all'Albo *on line* della Camera di Commercio di Roma nella sezione dedicata di cui al richiamato art. 32 della L. n. 69/2009.

Al fine di rafforzare la precedente modalità di comunicazione, e per tutelare i terzi eventualmente interessati, si dispone, altresì, che l'Ufficio proceda, senza indugio, ad annotare in visura il predetto avvio del procedimento;

tale modalità sostituisce, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i., la spedizione della raccomandata A/R ai fini della comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento;

la pubblicazione in Albo camerale dovrà essere applicata a tutte le casistiche previste dagli artt. 2 e 3 del Regolamento (imprese individuali e società di persone) con la sola eccezione della fattispecie di cui all'art. 3, comma 1 lett. d) relativa alla *"mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi"*;

in tale ultimo caso, ove il socio superstite, ancora iscritto in visura, risulti l'unico legittimato a creare una nuova compagine sociale nelle forme dell'impresa collettiva, l'Ufficio del Conservatore dovrà procedere a comunicargli l'avvio del procedimento tramite raccomandata A/R, effettuando gli accertamenti necessari per individuarne l'esatto domicilio. La tipologia degli accertamenti effettuati dovrà essere, come di consueto, dettagliata nella richiesta di cancellazione;

per le finalità di cui al precedente capoverso, potranno essere ritenute "procedibili" anche le comunicazioni i cui ritorni restituiranno esito "sconosciuto" e "trasferito", oltre che, come previsto alla legislazione vigente, nei casi di "compiuta giacenza";

l'Ufficio potrà, comunque, prescindere dall'invio della raccomandata A/R, qualora, dagli accertamenti effettuati, dovesse emergere che il socio superstite, come risultante in visura,

sia: a) deceduto; b) stato escluso di diritto ovvero c) abbia esercitato e perfezionato il diritto di recesso. In questi casi residuali, l'Ufficio effettuerà la sola affissione in Albo camerale valida come comunicazione di avvio del procedimento;

la nuova modalità di notifica della comunicazione, come *ut supra* puntualmente indicata, dovrà essere, altresì, esperita, nei casi di cui alle lett. b), c) e d) dell'art. 2, comma 1, in analogia alla prassi, già proficuamente adottata dall'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma, utilizzata per la fattispecie di cui alla lett. a) relativa agli imprenditori individuali deceduti.


Da ultimo, si dispone quanto segue:

- a) l'invio delle richieste di decreto dovrà essere effettuato secondo le consuete modalità del Processo Civile Telematico;
- b) nelle richieste di decreto, l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma dovrà unificare, per categorie omogenee, le circostanze per le quali viene richiesto il provvedimento, indicando puntualmente le casistiche di riferimento ed evidenziando, in caso di necessità, eventuali difformità rispetto al percorso delineato;
- c) nel caso di imprese con PEC valida e attiva dovrà sempre essere esperito dall'Ufficio precedente il tentativo di notifica della comunicazione di avvio alla casella certificata comunicata al Registro delle Imprese.

Così deciso in Roma, li 19 novembre 2019

#### I Giudici del registro presso il Tribunale di Roma

(dott. Stefano Cardinali)



(dott. Guido Romano)

